

PUBBLICO IMPIEGO

Regione Sardegna

Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 recante: “Norme in materia di organizzazione e personale”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 290/2012

(Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Disposizioni varie sul precariato - Esone-ro dal servizio - Sanità pubblica)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 recante «Norme in materia di organizzazione e personale»)

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, l'art. 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che prevede l'attribuzione di una indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area.

La Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. È stato infatti affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

(a cura di Rossana Apignani)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante: “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”

Corte Costituzionale, sentenza n. 289/2012

(Ordinamento regionale – impiego pubblico – proroga contratti di collaborazione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo 6, comma 2 della legge regionale “Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante: “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 2 della legge della Regione Abruzzo n. 51 del 2010 (in materia di proroga dei contratti di collaborazione), per contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione (ordinamento civile). La disposizione impugnata, secondo cui nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che

cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, sono prorogati i contratti di collaborazione già in essere presso la medesima struttura, fino a completa copertura della relativa pianta organica, viene ad incidere sulla disciplina della durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incidendo così sulla materia - di competenza esclusiva statale - "ordinamento civile".

(a cura di Rossana Appignani)

Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, recante "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano"

Corte Costituzionale, sentenza n. 259/2012

(Pubblico impiego - Previsione che la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato di Trento e Bolzano possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368/2001 - Mancato richiamo ai limiti previsti dalla normativa statale per il ricorso ai suddetti contratti - Infondatezza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, recante "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano")

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della disposizione regionale (art. 7) che attribuisce alla Regione e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano la facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Non sussiste, in particolare, il lamentato contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Secondo i giudici costituzionali, infatti, la norma impugnata disciplina unicamente le ipotesi in cui è legittimo il ricorso all'assunzione, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, di personale a tempo determinato, senza con ciò individuare il limite massimo di spesa relativo ai contratti a termine di cui sarebbe possibile la stipulazione. Questo ultimo aspetto

è disciplinato da altra norma regionale (l'art. 2, comma 7, lettera d), della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2010, n. 4 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Trentino-Alto Adige - legge finanziaria 2011"), che fissa, per le assunzioni a tempo determinato, il limite massimo del 30 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, recante "Assestamento del bilancio 2011"

Corte Costituzionale, sentenza n. 256/2012

(Pubblico impiego - Attribuzione al dirigente della struttura regionale di protezione civile del potere di derogare alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - Sussistenza)

164

(Competenze delle autorità portuali - Previsione che consente alla Regione di promuovere le azioni necessarie a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi liberando spazi nell'area portuale di Ancona - Lamentata violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - Disposizione meramente programmatica - Infondatezza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 22, 26, comma 4, 27, 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, recante "Assestamento del bilancio 2011")

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, della legge regionale (art. 27) che introduce l'obbligo, per il personale della struttura regionale di protezione civile, di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, previa intesa con le organizzazioni sindacali. Tale disposizione, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. sentenze n. 150, n. 108 e n. 7 del 2011).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della disposizione regionale (art. 31) che, al fine di conseguire obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale,

consente alla Regione di promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a “favorire l’utilizzo dell’interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell’area portuale di Ancona”. La disposizione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non lede i principi fondamentali della legislazione statale in materia di competenze delle autorità portuali. La Corte Costituzionale, infatti, rileva che la norma ha un contenuto meramente programmatico, e non introduce alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell’utilizzo dell’interporto di Jesi, da cui dovrebbe derivare, come conseguenza di fatto, la liberazione di spazi nell’area portuale di Ancona e, quindi, un’invasione delle competenze costituzionali riservate allo Stato (cfr. sentenze n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009).

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28, recante “Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale”

Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2012

(Pubblico impiego - Adibizione a mansioni superiori in assenza di concorso - Violazione dell’articolo 97 della Costituzione - Violazione del giudicato costituzionale e dell’articolo 136 della Costituzione - Sussistenza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28, recante “Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale”)

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 136, 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28.

Tale disposizione stabilisce che i dipendenti della Regione continuino ad essere adibiti alle mansioni che svolgevano alla data di pubblicazione della sentenza n. 354 del 2010 della Corte Costituzionale. Si tratta delle mansioni proprie delle qualifiche superiori, ottenute a seguito di procedure concorsuali svolte nel 1998-99 in applicazione di disposizioni normative dichiarate illegittime con sentenza n. 373 del 2002. Gli esiti di tali procedure, successivamente annullate dal Tar Puglia, erano stati fatti salvi dall’articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 354 del 2010. La Corte Costituzionale in proposito ha ribadito che l’emanazione di una normativa finalizzata a «perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» a quelli di una norma già dichiarata lesiva della Costituzione costituisce violazione del giudicato costituzionale (cfr. sentenze n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963) e che pertanto la normativa censurata, che di fatto

prolunga nel tempo gli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali, lede l'art. 136 della Costituzione. In proposito, la Corte ha sottolineato che su tale disposizione «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali» (sentenza n. 73 del 1963), con il conseguente obbligo, per il legislatore, statale e regionale, «di “accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita”» (sentenza n. 223 del 1983).

Infine, la Corte ha ritenuto sussistente la lamentata violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dato che i funzionari regionali continuano, per effetto della disposizione impugnata, ad essere adibiti alle mansioni superiori «ottenute senza pubblico concorso».

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, recante “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 217/2012

(Pubblico impiego - Limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale - Calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente - Esclusione dei dipendenti in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - Alterazione del rapporto spesa corrente/spesa per il personale - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011. La disposizione censurata, secondo cui ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale non sono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi, contrasta, infatti, con il principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica contenuto all'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008. La Corte Costituzionale rileva che tale disposizione, che incide sulla spesa per il personale, ha importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna, e pertanto costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente.

È fondata, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011. La disposizione censurata estende il disposto dell'art. 13, comma 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: risulta pertanto pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.

È fondata, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 33, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che l'indennità di pronto intervento spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è aumentata, per il triennio 2011-2013, di 90 euro mensili lordi, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile. Il legislatore statale può infatti, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti: questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ora, il parametro interposto (art. 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010) stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

È fondata, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 26, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 della Costituzione, purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamen-

to dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Conseguentemente, va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.

(a cura di Carla Faina)

Regione Molise

Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, recante "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 in materia di segreterie particolari"

Corte Costituzionale, sentenza n. 213/2012

(Impiego pubblico - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge regionale Molise 4 agosto 2011, n. 17 recante: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 in materia di segreterie particolari", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise n. 17 del 2011 (in materia di segreterie particolari), promossa in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Tale disposizione infatti, sancisce la conservazione del trattamento in godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3, venendo ad incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001).

Va altresì, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge regionale in quanto la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge dal 2011 limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che a decorrere dalla stessa data risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare, determinando violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

(a cura di Rossana Appignani)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011 – 2013 (Legge finanziaria 2011)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 189/2012

(Impiego pubblico - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011 – 2013 (Legge finanziaria 2011", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Secondo la Corte costituzionale, infatti, la norma censurata, che stabilisce che «alla ripresa della contrattazione collettiva», dopo la sospensione quadriennale dal 2010 al 2013 prevista dalla stessa legge provinciale, «saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto», deve essere interpretata come avente ad oggetto gli anni successivi al 2013. Di conseguenza, non è ravvisabile alcun «recupero» delle dinamiche retributive relative agli anni dal 2010 al 2012, in violazione dalla «sospensione» prevista dall'art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma impugnata è stata emessa nell'esercizio della competenza legislativa provinciale nella materia «disciplina dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» prevista dall'art. 8, numero 1), dello statuto d'autonomia e non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato comma 17 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

(a cura di Carla Faina)

Regione Sardegna

Legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante "Disposizioni nei vari settori d'intervento"

Corte Costituzionale, sentenza n. 99/2012

(Amministrazione pubblica - Autorizzazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavori precari delle amministrazioni locali - Prescrizioni di attuazione - Misure volte al superamento del precariato - Predisposizione di un programma mirato a generare opportunità di lavoro per i qualificati come lavoratori socialmente utili - Riserva totale dei posti di lavoro al personale interno - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante "Disposizioni nei vari settori d'intervento")

Non è ammissibile, secondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, la censura relativa ad una norma che non può esplicare effetti nell'ordinamento. Nel caso di specie, la norma regionale impugnata (art. 20, comma 1), censurata per violazione dell'art. 3, lettera a), dello statuto e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, non ha effetti in quanto contiene una disposizione di interpretazione autentica di altra norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla stessa Corte Costituzionale.

È fondata la questione di legittimità prospettata in relazione alla norma (art. 20, comma 2) che dettaglia i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione previsti da una disposizione oramai priva di effetti a causa dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari. Per le medesime ragioni esplicitate in tale sentenza (n. 30 del 2012) viene quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata che di quei programmi contiene prescrizioni di attuazione.

È, infine, illegittima la norma regionale (art. 21) che prevede misure volte al superamento del precariato, stabilendo che l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente, predisponga un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili. Tale programma, riservando la totalità dei posti di lavoro al personale interno, si pone in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 secondo il quale ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva. La norma regionale risulta dunque violare gli articoli 3 e 97 della Costituzione, che, insieme, individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici.

La circostanza che si tratti di una disposizione volta a favorire i cosiddetti lavoratori socialmente utili non esime dal rispetto delle norme costituzionali sopracitate, le quali chiaramente prescrivono che si possa derogare al regime del pubblico concorso o prevedere una riserva di posti solo in presenza di puntuali requisiti, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (cfr. sentenze n. 56 del 2012 e n. 68 del 2011). Requisiti che in ogni caso dovrebbero rispettare i limiti imposti dalla legislazione statale sul punto, la quale ha fissato nel limite del 30 per cento la quota di posti che può essere riservata ai cosiddetti lavoratori socialmente utili.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, recante "Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano"

Corte Costituzionale, sentenza n. 90/2012

(Impiego pubblico - Limite della quota del 50% dei posti a concorso da riservare)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale Trentino Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4 recante: "Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 5-ter, il quale prevede che il rispetto della quota del 50% dei posti da assegnare mediante concorsi interni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali.

Tale disposizione comporta una sostanziale deroga al principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50% dei posti disponibili, in contrasto con i principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Puglia

Legge Regionale Puglia 20 giugno 2011, n. 11 recante: Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"

Corte Costituzionale, sentenza n. 62/2012

(Istituzione dell'autorità idrica pugliese - Impiego pubblico - Trasferimento del personale della s.p.a. Acquedotto pugliese alla Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" di nuova costituzione - Generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva - Violazione dell'art. 97 della Costituzione).

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"))

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 97 della Costituzione, della norma (art. 9, comma 1) secondo cui il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'azienda pubblica Acquedotto Pugliese transita nell'organico di quest'ultima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti. Infatti, la normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice e si risolve quindi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'art. 97 della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 299/2011

(Impiego pubblico - Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca della Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission - Inquadramento nel ruolo regionale previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta - Ingiustificata deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20 recante "Disposizioni per la formazione del

Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)'' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, il quale prevede l'inquadramento del personale dell'Associazione Mediateca delle Marche con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission nel ruolo della Regione Marche, previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta. Secondo i giudici costituzionali la natura delle esperienze pregresse maturate dal suddetto personale è inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la riserva dei posti a loro favore e la, conseguente, preclusione dell'accesso ai ruoli regionali agli altri aspiranti, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico. Secondo la Consulta, infatti, le attività di catalogazione, di editoria e di cosiddetta «Marche Film Commission» (attinenti alla creazione delle condizioni per attrarre set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie ed alla ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche) non appaiono connotate, per loro natura, da specificità ed originalità tali da escludere che esse possano essere espletate ricorrendo a personale esterno che abbia eventualmente maturato analoghe esperienze. Di conseguenza, nella fattispecie, le esigenze di consolidare le professionalità acquisite non possono dirsi strettamente funzionali a quelle di buon andamento dell'amministrazione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e S.M.I."

Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011".

Corte Costituzionale, sentenza n. 189/2011

(Impiego pubblico - Possibilità per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente, rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a dirigenti esterni, a dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione).

(Impiego pubblico - Personale già in servizio presso segreterie particolari degli amministratori regionali e poi transitato nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato - Riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo di servizio antecedente all'immissione in ruolo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale).

(Impiego pubblico - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire temporaneamente, ma senza alcun limite, incarichi dirigenziali a dipendenti apicali non in possesso della relativa qualifica - Estensione di tale sistema di selezione dei dirigenti, già ritenuto dalla Corte inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale).

(Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 10, e 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010 n. 31 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i." e dell'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010 n. 33 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011", promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (articolo 2, comma 10 della legge Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31) che dispone la possibilità per la Giunta regionale e il Consiglio regionale di ricoprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, dopo aver tentato la copertura degli stessi posti attraverso il conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione, facendo ricorso ai dipendenti apicali del comparto laureati e con esperienza quinquennale. La Corte ha già avuto modo di precisare in precedenti sentenze (n. 215/2009 e n. 213/2010) che la selezione del personale dirigente nei rapporti di lavoro privatizzati con le pubbliche amministrazioni può sì avvenire anche mediante destinazione di personale interno, ma sempre a condizione che "siano esplicitati i criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e sia rispettata la proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami".

Nella disposizione censurata, la mancata determinazione di alcun limite entro il quale la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale debbano mettere a concorso i posti vacanti o coprire gli stessi con altri meccanismi selettivi e la mancata previsione di un limite percentuale per il ricorso alle risorse interne, si presta ad aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente derivante dall'art. 97 della Costituzione e, prevedendo un sistema di reclutamento non contemplato dal legislatore statale, viola, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la potestà legislativa in materia di previdenza sociale, dell'art. 5 della legge Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 che dispone, ai fini contributivi, l'equiparazione al lavoro subordinato del servizio prestato in via precaria dal personale assunto per chiamata fiduciaria nelle segreterie particolari degli amministratori regionali.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 che estende agli enti e alle aziende regionali gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 31 del 2010, consentendo che anche all'interno dei predetti enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire tramite il conferimento di incarichi dirigenziali al personale non in possesso della relativa qualifica oltre le percentuali previste dall'articolo 19, comma 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 40, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150/2009). La disposizione censurata, infatti, estendendo la platea degli enti pubblici che possono avvalersi di un sistema di selezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità della prima norma, aggravandone la portata lesiva, e va dunque dichiarata illegittima per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24, recante «Interventi a sostegno dell'Aeroporto di Abruzzo».

Legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38, recante «Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010»

Corte Costituzionale, sentenza n. 170/2011

(Pubblica amministrazione - Contratti di collaborazione - Proroga - Contrasto con l'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 e dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 nella parte in cui dispone la proroga *ex lege* dei contratti di collaborazione in essere presso le pubbliche amministrazioni regionali.

La norma regionale censurata contrasta, secondo i giudici costituzionali, con l'art. 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui la durata dei suddetti contratti deve essere predeterminata al momento della stipulazione. Il fatto

che il censurato art. 5 della legge regionale in esame preveda la possibilità di proroga della durata originariamente stabilita solamente nei casi in cui ciò sia necessario per la conclusione di progetti già avviati in modo simile a quanto consentito anche dal menzionato art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, non esclude l'illegittimità costituzionale della suddetta norma regionale in quanto la stessa interviene in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato e su cui, pertanto, la regione non può legiferare, neppure per conformarsi alla disciplina statale.

La Corte dichiara, pertanto, l'illegittimità dell'art. 5 della legge della regione Abruzzo n. 24 del 2010 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, è fondata in quanto la suddetta norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 5 recante "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse".

Corte Costituzionale, sentenza n. 127/2011

(Impiego pubblico - Previsione che i dipendenti dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato transitino nei ruoli dell'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Proroga dei contratti in essere - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

L'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 è costituzionalmente illegittimo in quanto la disposizione censurata, comportando l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo di concorso pubblico (art. 97 della Costituzione). La Corte Costituzionale rileva, altresì, che la legittimità della norma non assicurata dalla previsione secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine «a seguito di selezione pubblica». I giudici costituzionali hanno, infatti, avuto modo di affermare che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza

concorso in quanto non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (in tema di stabilizzazione cfr. sentenze n. 235/2010, n. 293/2009, n. 289 e 216/2008).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010”.

Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007”.

Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n.10 recante “Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2011

(Pubblico impiego - Stabilizzazione dei lavoratori precari senza previo espletamento delle procedure concorsuali – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Illegittimità costituzionale)

(Pubblico impiego - Previsione di procedure selettive pubbliche per l’acquisizione di personale a tempo determinato - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010”, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007” e della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n.10 recante “Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, le norme regionali (art. 11 della legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009 e art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 10 del 2010, di modifica dell’art. 14, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari. Le suddette disposizioni regionali prevedono che la Regione «promuove» la stabilizzazione del personale precario senza previo esperimento delle necessarie procedure concorsuali. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che le citate disposizioni regionali si pongono in aperto contrasto

con l'evocato parametro costituzionale che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti (circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 7/2011

(Impiego pubblico - Disciplina, con norma regionale, del trattamento economico, dell'orario di lavoro ordinario e straordinario e delle prestazioni di lavoro flessibile del personale regionale - Violazione del decreto legislativo n. 165/2001 che rimette la suddetta disciplina alla contrattazione collettiva - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Concorso riservato - Procedure selettive per la progressione verticale - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 97, della Costituzione - inammissibilità della censura per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) e m), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, 7 e 8 della legge in esame che disciplinano, rispettivamente, il trattamento economico, l'orario di lavoro ordinario e straordinario e le prestazioni di lavoro flessibile del personale regionale, senza tener conto che i suddetti aspetti del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni non sono disciplinabili con legge ma sono demandate, dalla normativa statale, alla contrattazione collettiva. Le norme censurate, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente le previsioni, si pongono in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) che rimettono la suddetta disciplina alla contrattazione collettiva e, conseguentemente violano l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La Consulta ha, quindi, valutato la prospettata censura di illegittimità costituzionale dell'art. 28, che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine ed instaurare rapporti di collaborazione, consulenza ovvero di cui all'articolo 409, n.

3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto le norme regionali che prevedono e disciplinano il conferimento di contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione debbano ritenersi ascrivibili alla materia dell'organizzazione degli uffici regionali che l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

La Corte Costituzionale, infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5, sollevata con riferimento all'asserita lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione), in quanto nella deliberazione del Consiglio dei ministri che solleva la questione stessa non è fatto alcun cenno ai predetti parametri.

La stessa Corte ritiene, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del medesimo art. 5 della legge in esame per violazione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso. La norma regionale censurata, infatti, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione del personale interno, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi *ad hoc*, si pone in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione che, secondo i giudici costituzionali, deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 332/2010

(Impiego pubblico - Stabilizzazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti e loro allocazione tra quelle di cui all'art. 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni - Indebita interferenza in materia riservata alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009 n. 31 recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 5, della legge della regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 che, attribuendo a determinati dipendenti regionali un certo trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto, disciplina un aspetto essenziale del rapporto contrattuale di lavoro subordinato che lega i dipendenti pubblici al loro ente di appartenenza (nella fattispecie, alla Regione) e interviene a disciplinare i diritti e gli obblighi di natura economica delle parti.

Così disponendo la norma in esame viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Sardegna

Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".

Corte Costituzionale sentenza n. 235/2010

(Impiego pubblico - Stabilizzazione dei lavoratori precari senza concorso - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Organizzazione dell'ordinamento scolastico - (Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva al legislatore statale i principi in materia di istruzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 12 dell'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3 della legge della Regione Sardegna n. 3/2009 che prevedono lo stabile inserimento di lavoratori precari nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Le suddette disposizioni, a giudizio della Consulta, si pongono in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

La Consulta ha, altresì, riconosciuto l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3, comma 12, della stessa legge regionale che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare nei propri ruoli i dipendenti in servizio a una certa data a tempo determinato a condizione che il rapporto di lavoro con i suddetti dipendenti sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che il rapporto di lavoro sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. I giudici costituzionali hanno rilevato

che, la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di un pubblico concorso non offre adeguata garanzia né del possesso (da parte dei citati dipendenti) della professionalità necessaria per il loro stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali né del carattere necessariamente aperto delle predette procedure selettive.

Infondata è stata, invece, dichiarata infondata la questione promossa in riferimento all'art. 3, comma 1 che prevede il limite del 3% (rispetto al personale di ruolo) per le assunzioni di personale con contratto a termine. I giudici costituzionali sul punto hanno ritenuto che "la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione".

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate anche le questioni di legittimità costituzionale riguardanti i commi 3 e 4 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 3 del 2009 concernenti un programma di interventi inteso a favorire l'estensione del tempo di insegnamento nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi (comma 3) nonché l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di stabilire i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche (comma 4).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza di queste ultime questioni atteso che l'art. 117, comma 3, della Costituzione, inserendo l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente, ha riconosciuto alla Regione il potere normativo sia nel settore della programmazione scolastica regionale sia in quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche al quale è intimamente collegata la ripartizione delle relative risorse di personale.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio".

Corte Costituzionale, sentenza n. 225/2010

(Impiego pubblico - Dirigenza - Immissione a domanda nel ruolo della dirigenza della Regione dei soggetti, attualmente in servizio, che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica ed abbiano ricoperto un incarico dirigenziale per almeno cinque anni consecutivi - Violazione dei principi costituzionali di parità di accesso tra cittadini al pubblico impiego (artt. 3 e 51 della Costituzione) - Violazione dei principi del pubblico concorso (art. 97 della Costituzione) - illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 recante "Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 riconosce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e che attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione. Secondo il Governo la suddetta disposizione si pone in contrasto con i principi costituzionali di parità tra cittadini (art. 3, Cost.) e di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51, Cost.), nonché del principio del pubblico concorso quale modalità prescritta, salvo i casi stabiliti dalla legge, per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, Cost.). La Corte Costituzionale accoglie il ricorso proposto dal Governo ribadendo che l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni deve necessariamente avvenire a seguito del superamento di un pubblico concorso. La stessa Consulta ammette, tuttavia, che, quando l'intento perseguito consista nel valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, il suddetto principio costituzionale può subire deroghe ed eccezioni attraverso la previsione di una "trasformazione" dei rapporti di lavoro a tempo determinato in (rapporti di lavoro) a tempo indeterminato. Ma, affinché «sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 della Costituzione», è necessario che «l'area delle eccezioni» alla regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso». In particolare, è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione, che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa, e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La Corte Costituzionale aggiunge che il principio costituzionale suddetto non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso nell'amministrazione, in forma precaria, con procedure di evidenza pubblica e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso, considerato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini ed a pari condizioni l'accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 della Costituzione).

Sul punto la Corte ribadisce che «la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico», sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso.

D'altra parte, come pure è stato esplicitamente affermato dalla stessa Corte, «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso», perché esso «non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere».

La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in esame, è accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22 del 2009 per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione (sulla delimitazione delle eccezioni alla regola del pubblico concorso: cfr. sentenze n. 363 del 2006; n. 215 del 2009; n. 9 del 2010; in ordine al requisito della professionalità da ricercare nei destinatari della selezione che non avvenga per pubblico concorso: cfr. sentenza n. 215 del 2009; sulla natura comparativa e aperta della procedura quale elemento essenziale del concorso pubblico: cfr. sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Legge della Regione Trentino Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 recante "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009".

Corte Costituzionale, sentenza n. 213/2010

(Impiego pubblico - Conferimento della qualifica di dirigente a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali - Previsione di un duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o dell'altro - Scelta rimessa alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione - Violazione della regola del pubblico concorso e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 recante "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 51 e 97, comma 3, della Costituzione, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 2009 recante "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009" che modifica l'art. 24, commi 4 e 6, della legge Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 1983, recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale". La disposizione censurata introduce un duplice mec-

canismo di selezione per l'acquisizione della qualifica dirigenziale, articolato nel concorso pubblico per esami o per titoli ed esami e nel concorso interno per titoli riservato al personale iscritto nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali, senza però predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o dell'altro meccanismo e, anzi, rimettendo tale scelta alle determinazioni della Giunta regionale. La Consulta rileva che la suddetta normativa regionale si pone in palese contrasto con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 51 e 97, comma 3, della Costituzione. Invero tale principio, che vede il pubblico concorso quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, idonea ad assicurare il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici, può essere legittimamente derogato a condizione che i criteri di selezione alternativi allo stesso e volti a valorizzare esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione pubblica, garantiscano comunque la professionalità degli assunti e siano utilizzati all'interno di precise percentuali al fine di stabilire una giusta ed equilibrata proporzione tra le assunzioni effettuate mediante concorso interno e quelle effettuate mediante concorso pubblico. Ne deriva la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 4 e 6, della succitata legge regionale che, non avendo previsto i criteri in base ai quali la Giunta regionale era autorizzata a scegliere il sistema di selezione interna piuttosto che quello esterno del pubblico concorso e non avendo neppure stabilito la percentuale dei posti da riservare al concorso pubblico, ha lasciato, illegittimamente, all'arbitrio del predetto organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale dirigenziale, rendendo astrattamente possibile l'obliterazione, ovvero l'esclusione, o quantomeno, la drastica ed irragionevole riduzione dell'utilizzazione del concorso pubblico per l'assunzione dei dirigenti (in senso analogo, cfr. citate sentenze n. 159/2005, n. 205/2004, n. 517/2002, n. 141/1999, n. 1/1999, e, da ultimo, n. 100/2010, n. 293 e n. 215/2009; sul ricorso alle procedure di selezione interne, cfr. sentenze n. 205 e n. 81/2006, n. 407/2005, n. 34/2004).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 recante "Disposizioni in materia di personale".

Corte Costituzionale, sentenza n. 195/2010

(Impiego pubblico - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Eccezione inammissibilità della questione per impugnazione di una intera legge regionale - Ammissibilità delle impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure - Reiezione).

(Impiego pubblico - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del re-

golamento n. 2 del 2001, quest'ultimo successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Ingustificata deroga al principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 recante "Disposizioni in materia di personale", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)

In via preliminare la Corte Costituzionale disattende l'eccezione di inammissibilità per avere il ricorrente impugnato l'intera legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14. Secondo la Corte, infatti, sono ammissibili le impugnative contro intere leggi quando le stesse sono caratterizzate, come quella in esame, da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (in senso analogo, cfr. sentenza n. 201/2008).

La Consulta riconosce, poi, l'illegittimità costituzionale delle norme censurate per violazione del principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale rileva, in particolare, che la Regione Lazio, nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali (ivi compresi molti dirigenti) l'accesso ad un livello superiore di inquadramento acquisito in base ad un procedimento di «perequazione» esclusivamente ad essi riservato, deroga al principio costituzionale che, a salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, prevede che l'accesso nelle pubbliche amministrazioni avvenga solo tramite concorso pubblico. Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, il concorso pubblico, quale «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni», è necessario non soltanto nelle «ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, [ma anche...] nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque costituisce una "forma di reclutamento")». La Corte Costituzionale ha più volte affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere «delimitata in modo rigoroso» (fra le più recenti, sentenze n. 100 e n. 9 del 2010). Simili deroghe possono infatti considerarsi legittime solo quando funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 293 del 2009). È da escludere, pertanto, deroghe al concorso pubblico possano trovare giustificazione in un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della deroga o, comunque, in esigenze strumentali dell'amministrazione, connesse alla gestione del personale. Occorre, invece, che eventuali deroghe trovino un fondamento giustificativo nella peculiare natura delle funzioni dell'amministrazione, cioè dei compiti ad essa attribuiti per soddisfare gli interessi della collettività e per la cui realizzazione i dipendenti pubblici sono reclutati. La finalità di perequare trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti in servizio risponde ad un interesse strumentale dell'amministrazione e prescinde dalla natura delle funzioni attribuite a tali dipendenti. Essa, pertanto, anche se ravvisabile nella disciplina censurata, non è comunque in grado di giustificare il mancato rispetto del principio del concorso pubblico. Le ulteriori censure proposte restano assorbite (sulla regola del pubblico concorso, cfr. sentenze n. 100 e n. 9/2010, n. 293/2009; sulle possi-

bili deroghe alla regola del pubblico concorso, cfr. sentenze n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006; sulle possibili deroghe alla regola del pubblico concorso, cfr. sentenze n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 169/2010

(Impiego pubblico – Concorsi riservati a personale interno senza prevedere concorsi pubblici aperti all'esterno - Violazione dei principi del pubblico concorso (artt. 3 e 97 della Costituzione) – Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

L'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44” stabilisce che “nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Secondo i giudici costituzionali la sopra riportata disposizione, omettendo di prevedere un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione si ravvisano nel fatto che non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati, in quanto il legislatore regionale ha individuato, quale categoria riservataria soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell'ultimo triennio ovvero soggetti che non hanno maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto dei concorsi riservati.

Sulla scorta di queste argomentazioni la Corte Costituzionale afferma che le suddette disposizioni, escludendo la possibilità di accesso (agli impieghi pubblici) dall'esterno e consentendo, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, l'accesso al concorso soltanto a determinate categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto sancito dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Co-

stituzione. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione (cfr. sentenza 17 giugno 2010, n. 213 e sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Valle d'Aosta

Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale".

Corte Costituzionale, sentenza n. 151/2010

(Impiego pubblico - Disciplina delle assenze per malattia - Controlli sullo stato di malattia - Definizione delle fasce orarie di reperibilità - Determinazione del trattamento economico - Esonero dal servizio - Possibilità di chiedere l'esonero solo nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, commi 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 che disciplina il potere dell'amministrazione pubblica di procedere a controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti (comma 1) e definisce le fasce orarie di reperibilità, strumentali alla concreta attuazione ed efficacia di quei controlli (comma 2).

La Consulta rileva che le suddette norme regolamentano aspetti del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni che la normativa statale in materia rimette alla contrattazione collettiva. Per tali ragioni i commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2009 sono illegittimi per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La stessa Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del successivo comma 3 dello stesso articolo 2 che disciplina gli emolumenti che il lavoratore ha diritto di percepire durante il periodo in cui non può eseguire la propria prestazione perché affetto da malattia. Si tratta di un diritto patrimoniale del dipendente che trova la sua unica causa nel rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro e, non a caso, è disciplinato anche dal codice civile (precisamente, dall'art. 2110).

Anche l'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2009, pertanto, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

È, infine, costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 della legge della Regione Valle d'Aosta, il quale stabilisce che il personale in servizio presso la Regione possa chiedere di essere esonerato dal servizio (con diritto a percepire un trattamento

economico temporaneo pari al cinquanta per cento di quello in godimento) nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

Al riguardo la Corte Costituzionale rileva che l'istituto dell'esonero è stato introdotto dal legislatore statale con l'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008 il quale prevede che – nel triennio 2009-11 – i dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nel comma 1 dello stesso art. 72 possono chiedere, nel quinquennio precedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, di essere esonerati dal servizio e che la pubblica amministrazione, in ragione delle proprie esigenze funzionali, può accogliere tale richiesta. Durante il periodo di esonero il dipendente non lavora per la propria amministrazione, riceve da questa il cinquanta per cento del trattamento economico in godimento e può contemporaneamente svolgere attività di lavoro autonomo.

L'art. 3 della legge valdostana disciplina il medesimo istituto in maniera analoga alla normativa statale con la differenza che esso limita la facoltà di chiedere l'esonero al triennio (invece che al quinquennio) precedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.

L'art. 3 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2009 è costituzionalmente illegittimo in quanto disciplina, in maniera differente rispetto alla norma statale, un aspetto del rapporto di lavoro che lega il dipendente alla pubblica amministrazione e, pertanto, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile.

Da ultimo la Consulta chiarisce che il fatto che lo Stato abbia circoscritto l'operatività dell'istituto solamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici (escludendo in particolare il personale delle regioni e degli enti locali) non incide sull'individuazione della materia.

Gli altri profili di illegittimità delle norme regionali censurate restano assorbiti.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 recante "Provvedimenti urgenti e indifferibili".

Corte Costituzionale, sentenza n. 70/2010

(Impiego pubblico - Lavoratore trasferito dalla Regione alla Provincia - Spettanza di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello precedentemente goduto - Prevista corresponsione, da parte dell'Ente di appartenenza, di un assegno *ad personam* non riassorbibile pari alla differenza tra i due trattamenti economici - Introduzione di un nuovo onere di spesa senza indicazione del mezzo di copertura finanziaria per farvi fronte - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 recante "Provvedimenti urgenti e indifferibili" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16. La norma censurata prevede che, nel caso in cui al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso deve essere attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti economici. Nel suo testo originario, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2006 prevedeva che tale assegno fosse riassorbibile. La norma oggetto della presente questione di legittimità costituzionale ha modificato la disposizione del 2006 stabilendo che l'assegno, erogato ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 2005, non è riassorbibile. Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale, così come riformulata, è sicuramente fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell'assegno personale, si aggiunge integralmente all'assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario. Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che ha ommesso di effettuare. Infatti, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioè, dall'art. 1, commi 119 e 120. Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008». Secondo i giudici costituzionali quest'ultima disposizione è generica e non contiene una puntuale e specifica determinazione dell'onere finanziario derivante dal precedente comma 116 e, pertanto, non è possibile verificare l'idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell'onere. Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell'Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008 che non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all'assegno personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 1, comma 116, della legge della regione Abruzzo n. 16/2008.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 9/2010

(Impiego pubblico - Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, terzo comma, della Costituzione, l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 che prevede la possibilità di conferire gli incarichi di direttore regionale, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, a persone esterne all’amministrazione regionale. Secondo i giudici costituzionali la disposizione censurata, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato (con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite) e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell’amministrazione, contempla una notevole deroga al principio del concorso pubblico non circoscritta a casi nei quali ricorrono specifiche esigenze di interesse pubblico che, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, sono le sole idonee a giustificarla (sulla rigorosa delimitazione dell’“area” delle eccezioni al principio del concorso pubblico, cfr. sent. n. 215 del 2009 e sent. n. 363 del 2006; sulle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare la deroga al principio del concorso pubblico, cfr. sentenza n. 81 del 2006; sulla necessità che la stessa deroga sia funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, cfr. sentenza n. 293 del 2009).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”.

Legge della Regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1 recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 293/2009

(Sanità pubblica - Personale sanitario - Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" - Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari - Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 recante «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 recante "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni» promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 il quale stabilisce che, «in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario». In via preliminare la Corte Costituzionale rileva che le parole «personale precario del Servizio sanitario regionale», contenute nella sopra riportata disposizione, devono intendersi riferite «anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che ai medici e ai veterinari». L'effetto della disposizione censurata, al di là della sua autoqualificazione, è, dunque, quello di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse, in particolare, agli altri profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, diversi dai già compresi medici e veterinari, cioè ai farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (restando, invece, ancora esclusi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale - i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo). L'ipotesi di stabilizzazione attualmente censurata, infatti, non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati *ab origine* mediante procedure concorsuali. Una simile condizione non è espressamente prevista dalla disciplina legislativa regionale impugnata né da quella statale cui il legislatore veneto ha inteso dare attuazione, la quale, anzi, espressamente ammette alla stabilizzazione anche personale assunto a tempo determinato mediante procedure che non hanno natura concorsuale. Inoltre, la stabilizzazione in ruolo prevista dalla norma regionale impugnata non è «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», per il soddisfacimento delle quali risponda ad esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno

della stessa amministrazione. La stabilizzazione in esame si riferisce, all'opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale sia per la loro qualifica dirigenziale sia per l'«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario». Per tali ragioni, dunque, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 introduce una deroga ingiustificata al principio costituzionale del concorso e, pertanto, viola la regola generale del concorso pubblico posta a garanzia del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 4, comma 1, della medesima legge regionale che dispone l'applicabilità della stabilizzazione, prevista da una precedente norma regionale (a sua volta attuativa della disciplina legislativa statale) ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali e, in particolare, al personale dei gruppi consiliari e dei gabinetti e delle segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché del Presidente, Vice Presidente e membri della Giunta regionale. Si rileva, in via preliminare, che il personale sopra citato è stato assunto con contratto a tempo determinato collegato alla durata in carica dell'organo politico che ne ha proposto l'assunzione. Secondo la Corte Costituzionale la disposizione censurata, nel disporre la stabilizzazione, mediante apposita procedura selettiva interamente riservata, di personale non assunto *ab origine* mediante concorso, viola il principio del pubblico concorso che esige, invece, che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. Gli stessi giudici costituzionali precisano che nel caso in esame non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica ma, piuttosto, vengono impugnate norme che stabilizzano successivamente in ruolo, senza concorso, quel personale.

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 4, comma 2 che prevede la stabilizzazione di personale che ha in precedenza superato una selezione pubblica. Sul punto i giudici costituzionali rilevano che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

Il giudice delle leggi riconosce, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4 il quale prevede, per il solo personale precario degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, un regime privilegiato per il conseguimento del triennio utile ai fini della stabilizzazione, disponendo che possano essere computati, a tal fine, anche gli anni previsti da contratti stipulati successivamente al limite temporale indicato dalla legge. La suddetta disposizione viola, a giudizio della Consulta, il principio generale del concorso pubblico posto a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza ed il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”».

Legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 recante «Modifica all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari”».

Legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27 recante «Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”».

Corte Costituzionale, sentenza n. 252/2009

(Impiego pubblico - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilità anche in mancanza dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 2 della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 e successive norme di modifica della stessa promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, gli articoli 4, comma 1 e 5, comma 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 che consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La Corte Costituzionale afferma che la regione può derogare ai criteri fissati dal legislatore statale per il conferimento dei suddetti incarichi ma solo prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale. Nella legge in esame, viceversa, non si rinvergono criteri atti ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione. La Corte ribadisce, pertanto, che la norma censurata, consentendo l’accesso (ai suddetti incarichi) di personale esterno del tutto privo di qualificazione, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Sono, altresì, costituzionalmente illegittimi, per le medesime motivazioni, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 e l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, nelle parti in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La pronuncia di illegittimità deriva, in via consequenziale, dalla incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nelle sopraindicate disposizioni.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 recante «Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale».

Corte Costituzionale, sentenza n. 215/2009

194

(Impiego pubblico - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'originaria previsione che riferiva il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Prevista possibilità di stabilizzazione per tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario, tranne i dirigenti delle strutture complesse, nonché per il personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie - Mancanza di garanzie sufficienti ad assicurare che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti selezionati *ab origine* mediante procedure di selezione concorsuale - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale giudica costituzionalmente illegittima la norma regionale (articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5), che estende la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale anche al personale di I livello dirigenziale, ossia ai medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi con contratto di lavoro a tempo determinato che prestano o hanno prestato servizio presso gli enti del Servizio sanitario regionale nonché al personale dirigenziale e di comparto che svolge, in via esclusiva, attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende ospedaliere universitarie.

I giudici costituzionali rilevano che, sebbene il legislatore statale abbia previsto la possibilità di dare vita a contratti a tempo determinato con riferimento alla dirigenza sanitaria (art. 15-*septies* del d.lgs. n. 502 del 1992), il sistema è caratterizzato non soltanto dall'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza sanitaria ma anche dalla previsione secondo cui «il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico» (art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992). Pertanto, «l'intervento legislativo della Regione Campania si pone in controtendenza rispetto ad un sistema che richiede non solo procedure concorsuali di selezione dei dirigenti, ma anche strumenti di verifica del loro operato.»

Sulla scorta di queste argomentazioni la Corte Costituzionale afferma che la norma censurata non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati *ab origine* mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello ancorché senza il requisito della stabilità del rapporto. La disposizione stessa, inoltre, facendo espressamente salva l'ipotesi di assunzioni «previste da norme di legge», contempla, ai fini della stabilizzazione del personale non assunto mediante concorso, «procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità» che – per la loro genericità – non sono assimilabili a quella del concorso pubblico.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni i giudici costituzionali riconoscono l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, della norma censurata. Al riguardo la stessa Corte Costituzionale che, per assicurare «la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni» debba essere «delimitata in modo rigoroso» (cfr. sentenza n. 363/2006) e, pertanto, non essendo, nel caso di specie, la «costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (...) subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», né risultando «previste procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori», deve riconoscersi l'illegittimità costituzionale della norma regionale censurata per violazione dell'art. 97 della Costituzione. Da ultimo i giudici costituzionali rilevano che i suddetti principi di imparzialità e buon andamento debbono essere, vieppiù, ribaditi con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari, stante l'indubbio rilievo che presenta l'osservanza della regola della loro selezione concorsuale per la migliore organizzazione del servizio e per la migliore qualità delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi» preordinati alla tutela della salute degli utenti del servizio sanitario (cfr. sentenza n. 181/2006).

(a cura di Rossana Appignani)

